

**Circolare della Commissione federale delle banche:
Delega di compiti da parte della direzione del fondo e della SICAV
(Delega da parte della direzione del fondo / SICAV)
del 29 agosto 2007**

Indire

I.	Base legale e scopo della circolare	Nm. 1–4
II.	Compiti della direzione del fondo / SICAV e della banca depositaria	Nm. 5–11
A.	Compiti della direzione del fondo e della banca depositaria	Nm. 5–8
B.	Compiti della SICAV e della banca depositaria	Nm. 9–11
III.	Principi per la delega di compiti	Nm. 12–22
A.	In generale	Nm. 12–17
B.	Delega delle decisioni di investimento	Nm. 18
C.	Ulteriore delega di compiti delegati	Nm. 19–20
D.	Delega alla banca depositaria	Nm. 22
IV.	Delega di compiti da parte della direzione del fondo	Nm. 23–33
A.	Compiti non delegabili	Nm. 23–27
B.	Compiti delegabili	Nm. 28–33
V.	Delega di compiti da parte della SICAV	Nm. 34–44
A.	Compiti non delegabili	Nm. 34–36
B.	Delega dell'amministrazione e di altri compiti da parte della SICAV con gestione di terzi	Nm. 37–42
C.	Delega di compiti da parte della SICAV con gestione autonoma	Nm. 43–44
VI.	Ufficio di revisione secondo l'art. 126 ss. LICol	Nm. 45
VII.	Entrata in vigore	Nm. 46–47

I. Base legale e scopo della circolare

La legge sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol) prevede due forme di investimento di capitale aperto, il fondo di investimento contrattuale (fondo di investimento) e la società di investimento con capitale variabile (SICAV; art. 8 LICol). Sia la direzione del fondo, sia la SICAV devono, a norma della LICol, essere giuridicamente separate dalla banca depositaria (art. 28 e 36 LICol), dove però la banca depositaria nel caso del fondo di investimento è parte del contratto, mentre nel caso della SICAV è unicamente mandatario in base ad un mandato. Le persone con compiti direzionali della direzione del fondo e della banca depositaria devono essere reciprocamente indipendenti (separazione personale e funzionale, art. 28 cpv. 5 LICol). Questo vale ugualmente per le persone con compiti direzionali di SICAV e banca depositaria (art. 51 cpv. 3 LICol). **1**

La direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento e altri compiti parziali, se ciò sia nell'interesse di una gestione adeguata (art. 31 cpv. 1 LICol). Le decisioni di investimento possono ora essere delegate solo a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta (art. 31 cpv. 3 LICol). Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento (art. 29 prima frase LICol). Oltre ai compiti secondo l'art. 30 LICol, essa può pure fornire altre prestazioni di servizi (art. 29 seconda frase LICol). **2**

La SICAV è una società il cui scopo esclusivo è l'investimento collettivo di capitale (art. 36 cpv. 1 lett. d LICol). In particolare le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi per terzi ai sensi dell'art. 29 seconda frase LICol (art. 52 Ordinanza sugli investimenti collettivi del 22 novembre 2006, OICol). La possibilità di delega da parte della SICAV è più estesa che per la direzione del fondo, poiché la SICAV può delegare l'amministrazione ad una direzione del fondo (autorizzata) (art. 51 cpv. 5 LICol). Per la delega di compiti si applica per analogia l'art. 31 cpv. 1 – 4 LICol (art. 66 OICol). **3**

Lo scopo di questa circolare è di fornire una panoramica delle nuove prescrizioni determinanti della legislazione in materia di investimenti collettivi di capitale come pure di esporre la prassi dell'autorità di vigilanza in relazione al campo di applicazione allargato della legge sugli investimenti collettivi di capitale rispetto alla legge sui fondi d'investimento abolita. Essa regola le attività che devono essere assunte imperativamente dalla direzione del fondo e dalla SICAV e le condizioni alle quali certi compiti possono essere delegati. **4**

II. Compiti della direzione del fondo / SICAV e della banca depositaria

A. Compiti della direzione del fondo e della banca depositaria

Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento (art. 29 prima frase LICol). Compito della direzione del fondo è la gestione del fondo di investimento per conto degli investitori, autonomamente e in nome proprio (art. 30 prima frase LICol). Nello svolgere questo compito la direzione del fondo e i suoi mandatari tutelano esclusivamente gli interessi degli investitori (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol). I compiti che incombono alla direzione del fondo sono elencati a titolo esemplificativo nell'art. 30 cpv. seconda frase LICol. Quale novità sono espressamente previsti la valutazione degli investimenti ed il calcolo del valore d'inventario. Oltre a questi compiti fanno parte delle attività del fondo quelle secondo l'art. 46 cpv. 1 OICol. L'amministrazione principale della direzione del fondo deve essere situata in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LICol, art. 42 OICol). **5**

La direzione del fondo può segnatamente fornire le seguenti prestazioni di servizi (art. 29 seconda frase LICol): **6**

- a. gestione patrimoniale individuale nell'ambito di un mandato¹,
- b. consulenza in investimenti,
- c. custodia e gestione tecnica in rapporto alle quote di investimenti collettivi di capitale.

¹ La direzione del fondo può investire il patrimonio dell'investitore in quote di investimenti collettivi da essa gestiti solo se l'investitore ha dato in precedenza il suo consenso generale (art. 70 cpv. 4 OICol).

I compiti principali previsti dalla legge per la banca depositaria si suddividono in compiti di custodia (art. 73 cpv. 1 LICol) e di controllo (art. 73 cpv. 3 LICol). La banca depositaria fornisce inoltre ulteriori prestazioni di servizi come l'emissione e il riscatto delle quote e il traffico dei pagamenti (art. 73 cpv. 1 LICol). Deve inoltre dare il suo accordo al contratto del fondo allestito dalla direzione del fondo, prima che esso sia sottoposto all'autorità di vigilanza per l'approvazione (art. 26 cpv. 1 LICol). Ciò vale pure in caso di modifica del contratto del fondo (art. 27 cpv. 1 LICol). La banca depositaria e i suoi mandatari tutelano unicamente gli interessi degli investitori (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol). 7

La banca depositaria si assicura in particolare che la direzione del fondo rispetti la legge ed il contratto del fondo e che investimenti non conformi alla legge o al regolamento non vengano effettuati. La banca depositaria ha il diritto e il dovere di intervenire presso la direzione del fondo nel caso di investimenti non ammessi. Se costata tali investimenti, provvede a ripristinare la situazione legale, p.es. ordinando lo storno degli investimenti (art. 73 cpv. 3 LICol). 8

B. Compiti della SICAV e della banca depositaria

Lo scopo esclusivo della SICAV consiste nella gestione del proprio patrimonio risp. comparti patrimoniali (art. 36 cpv. 1 lett. d LICol, Nm. 3). La SICAV e i suoi mandatari tutelano unicamente gli interessi degli investitori (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol). L'amministrazione principale della direzione del fondo deve essere situata in Svizzera (art. 64 – 66 OICol). La SICAV può provvedere essa stessa alla gestione (SICAV con gestione autonoma) oppure la può delegare ad una direzione del fondo autorizzata (SICAV con gestione di terzi, art. 51 OICol). 9

I compiti della banca depositaria in quanto mandataria sono sostanzialmente gli stessi come per il fondo di investimento (art. 73 LICol; cfr. Nm. 7 e 8). La banca depositaria non ha un obbligo di collaborazione legale né per l'allestimento (e la modifica) degli statuti della SICAV, né per l'allestimento (e la modifica) del regolamento d'investimento (art. 37 e 44 LICol). 10

La banca depositaria viene designata dal consiglio d'amministrazione della SICAV (art. 64 cpv. 1 lett. c OICol). 11

III. Principi per la delega di compiti

A. In generale

La delega di compiti (decisioni di investimento, compiti parziali) e dell'amministrazione della SICAV sono autorizzati, se ciò è nell'interesse di una gestione adeguata (art. 31 cpv. 1 LICol, art. 65 e 66 OICol). Devono essere rispettate le condizioni elencate di seguito. 12

La direzione del fondo e la SICAV fissano in contratti scritti i compiti delegati a terzi (inclusa la banca depositaria). Nel contratto devono in particolare essere enumerati dettagliatamente i compiti delegati ed essere regolate le competenze e le responsabilità, eventuali facoltà di ulteriore delega, gli obblighi di rendiconto da parte del terzo e i diritti di controllo da parte della direzione del fondo e della SICAV. Inoltre sia le persone cui sono delegate le decisioni di investimento, l'amministrazione e (ulteriori) compiti parziali, sia gli elementi significativi, per l'informazione dell'investitore, del contratto tra direzione del fondo / SICAV e terzi, come pure le ulteriori attività importanti dei terzi, devono essere incluse nel prospetto (allegato I dell'art. 106 OICol, no. 2.5 e 4; allegato II dell'art. 107 OICol, no. 1.7). 13

Se la delega di compiti riguarda dati di clienti (p.es. nel caso di delega della gestione individuale di patrimoni di clienti; Nm. 31 lett. a), devono essere rispettate le disposizioni determinanti della Circ.-CFB „Apporto di campi di attività“ (Circ.-CFB 99/2 „Outsourcing“). 14

La direzione del fondo e la SICAV incaricano unicamente persone qualificate che garantiscano un'esecuzione ineccepibile del compito, e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione dell'incarico (art. 31 cpv. 2 LICol, art. 66 OICol). Le persone incaricate dell'istruzione, della sorveglianza e del controllo devono essere sufficientemente qualificate. Le conoscenze specialistiche delle persone incaricate di compiti amministrativi e decisionali devono pure essere indicate nel prospetto (allegato I 15

dell'art. 106 OICol, no. 4.4).

La direzione del fondo e la SICAV rimangono comunque responsabili verso l'autorità di vigilanza per i compiti delegati, come se fossero compiti svolti da esse stesse (art. 31 cpv. 5 LICol, art. 65–66 OICol). 16

La direzione del fondo e la SICAV si assicurano che i mandatari e le persone incaricate da quest'ultimi rispettino le norme di comportamento secondo gli art. 20 – 24 LICol e art. 31 – 34 OICol. 17

B. Delega delle decisioni di investimento

La direzione del fondo e la SICAV possono delegare le decisioni di investimento unicamente a gerenti patrimoniali in Svizzera o all'estero, sottoposti ad una vigilanza riconosciuta. Lo stesso vale per l'ulteriore delega secondo il Nm. 19. In casi motivati l'autorità di vigilanza può autorizzare eccezioni (art. 31 cpv. 3 LICol). 18

C. Ulteriore delega di compiti delegati

È ammessa, da parte del mandatario, con l'accordo della direzione del fondo o della SICAV, un'unica ulteriore delega di compiti delegati (p.es. ulteriore delega di decisioni di investimento ad una consociata estera specializzata del gerente patrimoniale); resta riservata la prescrizione divergente sottoindicata. 19

Nel caso di ulteriore delega di compiti delegati, la sorveglianza delle persone incaricate dell'ulteriore delega può essere delegata al mandatario. Deve essere assicurata un'informazione regolare e dettagliata del mandante da parte del mandatario (cfr. Nm. 13). 20

La limitazione dell'ulteriore delega secondo il Nm. 19 non si applica per l'ulteriore delega all'interno di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, sottoposti ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza dei mercati finanziari. 21

D. Delega alla banca depositaria

Nel caso di delega alla banca depositaria bisogna assicurarsi che a seguito di questa delega non sorgano conflitti d'interesse tra direzione del fondo / SICAV e banca depositaria. Al fine di tutelare gli interessi degli investitori deve essere assicurata l'indipendenza reciproca. In particolare deve essere assicurata la separazione funzionale, vale a dire che il personale della banca depositaria che, a norma di legge, svolge compiti di custodia e controllo (incl. ulteriori prestazioni; Nm. 7) (art. 73 LICol), non si occupi nel contempo di compiti delegati alla banca depositaria. 22

IV. Delega di compiti da parte della direzione del fondo

A. Compiti non delegabili

La direzione del fondo è obbligatoriamente una società anonima con sede ed amministrazione principale in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LICol). Il consiglio d'amministrazione gestisce gli affari della società, nella misura in cui non abbia delegato la gestione (art. 716 cpv. 2 CO, art. 28 cpv. 4 e 5 LICol). 23

I seguenti compiti non sono delegabili e devono quindi essere adempiuti dal consiglio d'amministrazione: 24

- a. le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio d'amministrazione a norma dell'art. 716a CO,
- b. l'emanazione del regolamento di organizzazione (art. 28 cpv. 4 LICol),
- c. la garanzia della creazione, dell'implementazione e del mantenimento dell'efficacia del sistema di controllo interno (SCI),
- d. la determinazione della strategia e della politica aziendale,
- e. la determinazione dei principi della politica d'investimento,
- f. la determinazione delle direttive concernenti l'impiego di derivati, il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione (art. 2 cpv. 3, 12 cpv. 3 e 27 cpv. 2 OICol-CFB),

- g. la decisione relativa all'apertura e alla chiusura di succursali,
- h. il conferimento e la revoca del mandato di ufficio di revisione riconosciuto dall'autorità di vigilanza ed il trattamento dei suoi rapporti (art. 126 cpv. 1 lett. a LICol).

Inoltre il consiglio d'amministrazione prende decisioni in merito a:

25

- a. la fornitura di ulteriori prestazioni di servizi a norma dell'art. 29 LICol,
- b. l'esercizio di ulteriori compiti a norma dell'art. 46 cpv. 1 LICol,
- c. l'assunzione dell'amministrazione di SICAV (art. 51 cpv. 5 LICol),
- d. la costituzione di filiali e l'acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale (art. 46 cpv. 1 lett. b OICol), e il loro scioglimento risp. vendita,
- e. l'acquisto e la vendita di immobili per la direzione del fondo.

B. Compiti delegabili

Il compiti seguenti possono essere delegati dal consiglio d'amministrazione ad un eventuale organo direttivo: 26

- a. la messa in atto del sistema di controllo interno (SCI) nel quadro delle decisioni del consiglio d'amministrazione,
- b. la strutturazione dei sistemi contabili per i propri fondi d'investimento e SICAV,
- c. la valutazione degli investimenti,
- d. la determinazione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale risp. semestrale, e delle altre pubblicazioni destinate agli investitori,
- e. la decisione sulla costituzione di filiali, il cui unico scopo è la detenzione di investimenti per l'investimento collettivo di capitale (art. 68 cpv. 1 OICol), e il loro scioglimento,
- f. la decisione relativa all'emissione ed al riscatto di quote,
- g. il rispetto degli obblighi di annuncio,
- h. la conclusione di contratti di distribuzione,
- i. la nomina di periti per le valutazioni,
- j. la scelta, l'istruzione e la sorveglianza dei mandatari.

Ulteriori compiti delegabili all'organo direzionale della direzione del fondo sono:

27

- a. la decisione sulla creazione, lo scioglimento e il raggruppamento di fondi di investimento e SICAV nel quadro della politica di investimento determinata,
- b. la decisione concernente la creazione, la soppressione e il raggruppamento di classi di quote,
- c. la determinazione del contenuto del contratto del fondo,
- d. la determinazione della distribuzione dell'utile del fondo d'investimento,
- e. la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 46 cpv. 1 lett. a OICol).

Tra i compiti delegabili a terzi rientrano in particolare:

28

- a. il calcolo del valore netto di inventario,
- b. la determinazione del prezzo di emissione e di riscatto (art. 42 lett. b no. 4 OICol),
- c. la tenuta della contabilità (art. 42 lett. b no. 7 OICol),
- d. la gestione dei sistemi informativi,
- e. ulteriori compiti amministrativi e logistici della direzione del fondo (dichiarazioni fiscali per il fondo, rimborso imposta alla fonte, ecc.).

La consulenza giuridica e fiscale può pure essere delegata a terzi.	29
Tra i compiti delegabili a terzi rientrano inoltre:	30
a. la gestione dei rischi,	
b. la compliance.	
Inoltre sono compiti pure delegabili a terzi:	31
a. la gestione individuale di patrimoni di clienti nel quadro di un mandato (art. 29 seconda frase lett. a LICol),	
b. la consulenza in investimenti (art. 29 seconda frase lett. b LICol),	
c. la custodia e la gestione tecnica di quote di investimenti collettivi di capitale risp. la tenuta di conti di quote (art. 29 secondo frase lett. c LICol, art. 46 cpv. 1 lett. c OICol),	
d. la distribuzione di investimenti collettivi di capitale (art. 46 cpv. 1 lett. d OICol),	
e. la fornitura di servizi amministrativi per investimenti collettivi di capitale come pure per patrimoni analoghi come patrimoni speciali, fondazioni di investimento e società di investimento (art. 46 cpv. 1 lett. e OICol).	
I compiti secondo il Nm. 28 – 31 possono essere delegati anche all'estero, all'eccezione:	32
a. della determinazione del prezzo di emissione e di riscatto (art. 42 lett. b no. 4 OICol),	
b. della tenuta della contabilità (art. 42 lett. b no. 7 OICol),	
c. della gestione dei rischi,	
d. della compliance.	
La gestione dei rischi può essere delegata unicamente all'interno di un gruppo con direzione omogenea.	33

V. Delega di compiti da parte della SICAV

A. Compiti non delegabili

Secondo l'art. 51 cpv. 2 LICol gli statuti possono autorizzare il consiglio d'amministrazione a delegare, totalmente o parzialmente, la direzione e la rappresentanza a singoli membri o a terzi, conformemente al regolamento di organizzazione.	34
I seguenti compiti della SICAV con gestione autonoma o di terzi non sono delegabili e devono perciò essere assunti dal consiglio d'amministrazione:	35
a. i compiti secondo il Nm. 24 (con le modifiche necessarie),	
b. la designazione ed il cambiamento della banca depositaria (art. 64 cpv. 1 lett. c OICol),	
c. la decisione sull'acquisto e la vendita di patrimoni immobiliari, indispensabili per l'esercizio diretto dell'attività aziendale della SICAV (art. 68 cpv. 2 OICol).	
Inoltre i seguenti compiti di SICAV con gestione di terzi non sono delegabili e devono essere assunti dal consiglio d'amministrazione:	36
a. la decisione relativa alla delega dell'amministrazione della SICAV ad una direzione del fondo (art. 65 cpv. 1 OICol),	
b. i diritti di controllo del consiglio d'amministrazione sulla direzione del fondo (art. 65 cpv. 1 lett. d OICol).	

B. Delega dell'amministrazione e di altri compiti da parte della SICAV con gestione di terzi

Una SICAV con gestione di terzi può delegare l'amministrazione unicamente ad una direzione del fondo autorizzata (art. 51 cpv. 5 LICol). Nel contratto scritto devono essere enumerati i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali (art. 65 cpv. 1 OICol), segnatamente: **37**

- a. i compiti attribuiti,
- b. la facoltà di un'ulteriore delega,
- c. l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo,
- d. i diritti di controllo del consiglio d'amministrazione.

Nel caso di delega dell'amministrazione da parte della SICAV con gestione di terzi ad una direzione del fondo occorre assicurarsi che questa disponga di sufficienti diritti di controllo in relazione ai compiti che non le sono delegati (p.es. decisioni di investimento), affinché possa svolgere la sua funzione di amministratrice della SICAV in modo ineccepibile. **38**

Nel quadro della delega dell'amministrazione devono essere delegati ad una direzione del fondo segnatamente i compiti secondo i Nm. 28 e 30 (con le modifiche necessarie). **39**

La direzione del fondo può, con l'accordo della SICAV, delegare i compiti secondo il Nm. 39 come i suoi propri compiti (Nm. 12 ss.). Il mandatarì possono, con l'accordo della SICAV e della direzione del fondo, delegare i compiti loro delegati una sola volta (Nm. 19 ss.). I Nm. 32 e 33 si applicano con le modifiche necessarie. **40**

I seguenti ulteriori compiti devono pure essere delegati ad una direzione del fondo: **41**

- a. l'allestimento del regolamento d'investimento di nuovi comparti patrimoniali,
- b. la decisione sulla valutazione degli investimenti,
- c. la decisione sull'emissione e il riscatto di quote,
- d. l'elaborazione di tutte le pubblicazioni obbligatorie, come il prospetto, il prospetto semplificato (art. 64 cpv. 1 lett. e OICol), il rapporto annuale e quello semestrale,
- e. i rendiconti finanziari,
- f. l'approntamento di un sistema di controllo interno (SCI; art. 64 cpv. 3 OICol),
- g. il rispetto degli obblighi di annuncio,
- h. la sorveglianza delle persone con ulteriore delega.

La direzione del fondo non può delegare i compiti secondo il Nm. 41. **42**

C. Delega di compiti da parte della SICAV con gestione autonoma

I compiti seguenti della SICAV con gestione autonoma possono essere delegati dal consiglio d'amministrazione unicamente alla direzione della SICAV: **43**

- a. i compiti secondo i Nm. 26 e 30 (con le modifiche necessarie),
- b. la decisione sulla creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano (art. 64 cpv. 1 lett. d OICol),
- c. la decisione sulla creazione, la soppressione e la riunificazione di classi di quote, sempre che gli statuti lo prevedano (Art. 61 OICol),
- d. l'allestimento del regolamento d'investimento di nuovi comparti,
- e. la modifica del regolamento d'investimento di comparti esistenti, sempre che questa competenza non sia riservata all'assemblea generale a norma dell'art. 63 cpv. 3 OICol.

La SICAV con gestione autonoma può delegare a terzi parti dell'amministrazione solo in misura limitata (art. 64 cpv. 3 OICol, e contrario). Il compiti delegabili sono quelli dei Nm. 28 e 29 (con le modifiche necessarie). Il Nm. 32 si applica con le modifiche necessarie. **44**

VI. Ufficio di revisione secondo l'art. 126 ss. LICol

L'ufficio di revisione della direzione del fondo e della SICAV verifica il rispetto di questa circolare e include il risultato della sua verifica nel rapporto di audit della direzione del fondo e della SICAV. **45**

VII. Entrata in vigore

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 2007. **46**

Alla stessa data viene abolita la circolare 96/5 „Separazione tra direzione del fondo e banca depositaria“. **47**

Basi legali:

- LICol: art. 14, 20, 28–31, 36, 51, 73, 126 ss., 132 cpv. 4
- OICol: art. 12, 42, 44–46, 51, 52, 63–66, 106, 107
- CO: art. 716a